



## **D.l. N.78/2009 anticrisi – norme relative agli ammortizzatori sociali**

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, la cosiddetta "manovra d'estate" approvata nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri. Il decreto legge contiene una serie di ulteriori misure in funzione di contrasto alla crisi economica, delle quali fanno parte alcune norme di potenziamento degli ammortizzatori sociali, contenute nell'art.1:

### **Potenziamento dei contratti di solidarietà**

In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 della legge n.863/84 (si tratta di quelli stipulati da aziende incluse nel campo di applicazione della cig) è aumentato dal 60% all'80% del trattamento perso a seguito della riduzione di orario. Al finanziamento della norma sono destinati 40 milioni di euro per l'anno 2009 e 80 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto interministeriale saranno stabilite le modalità di attuazione.

### **Bonus per formazione dei lavoratori in cig**

In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, anche in deroga (cig e sospensioni), potranno essere utilizzati dai datori di lavoro di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione professionale che possono anche prevedere lo svolgimento di attività produttiva connessa all'apprendimento. Questa possibilità è subordinata alla sottoscrizione di uno specifico accordo sindacale tra le parti sociali firmatarie dell'accordo relativo agli ammortizzatori, presso le strutture del Ministero del lavoro. Al lavoratore spetterà, a titolo retributivo, la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione, a carico del datore di lavoro.

La norma è finanziata con 20 milioni di euro per l'anno 2009 e 150 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto interministeriale saranno disciplinate le modalità attuative.

Va sottolineato che la norma, ad evitare rischi di abusi che anche noi avevamo segnalato,

si rivolge solo ad aziende che hanno già lavoratori in cassa integrazione, e possono utilizzare questa possibilità per riqualificarli, e non ad aziende che rinunciano a collocare lavoratori in cassa integrazione, come era stato inizialmente annunciato.

### **Incremento delle risorse destinate alla cigs per cessazioni di attività**

Vengono rifinanziate, con 25 milioni di euro per l'anno 2009, le proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 291/2004.

### **Incentivi al lavoro autonomo**

A completamento del quadro di incentivi alla riassunzione di destinatari di ammortizzatori sociali, già predisposto dal co. 7 dell'art. 7-ter della legge 3/2009, che prevede per l'azienda un incentivo pari all'indennità residua spettante al lavoratore, (vedi circ. del Dipartimento del 9 aprile 2009), viene introdotto un sostegno alle attività autonome intraprese da percettori di ammortizzatori negli anni 2009-2010.

L'incentivo, già previsto nel nostro ordinamento per i soli percettori di indennità di mobilità, consiste nell'erogazione anticipata delle mensilità di sostegno al reddito non ancora godute ai lavoratori che intendano intraprendere una attività autonoma, avviare una auto o micro impresa, o associarsi in cooperativa, ed è cumulabile con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge n. 49/85 destinato ai percettori di ammortizzatori per costituirsi in cooperativa.

Ne potranno beneficiare:

- i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in deroga,
- i lavoratori percettori di cigs per crisi aziendale a seguito di cessazione parziale o totale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sia stato dichiarato esubero strutturale. In questi casi l'incentivo viene maggiorato, erogando anche al lavoratore, se può far valere un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, il trattamento di mobilità per un numero di mesi massimo pari a dodici.

In caso di cassa integrazione il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza.

Con decreto interministeriale saranno determinate modalità e condizioni per l'applicazione.

### **Valutazione**

Valutiamo positivamente le nuove norme, in particolare il rafforzamento dei contratti di solidarietà, che ne favorirà una maggiore diffusione in alternativa alla cassa integrazione a zero ore ed ai licenziamenti.

Esprimiamo apprezzamento anche per gli incentivi per i lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali che vogliono intraprendere un'attività in proprio. Si tratta di una norma che consentirà di cogliere i primi segnali di ripresa.

Nella stessa direzione, incentivando la conservazione dei rapporti di lavoro, va la possibilità, per l'impresa, di utilizzare i cassintegrati in progetti di formazione, anche in attività produttiva, possibilità condizionata, come chiesto dalla Cisl, ad un accordo sindacale. Utile aver potenziato in un momento di crisi anche la proroga della cigs per le cessazioni di attività, uno strumento che già negli anni scorsi ha consentito una buona gestione delle eccedenze occupazionali.

Auspichiamo tuttavia che durante l'iter parlamentare il testo possa essere migliorato con il concorso delle parti sociali potenziando ulteriormente gli incentivi per le aziende che assumono lavoratori dalla cassa integrazione o dalle liste di mobilità, e migliorando la normativa relativa ai contratti di solidarietà, sia estendendo l'aumento delle coperture anche ai contratti di solidarietà di cui alla legge 236/93 (quelli stipulati da aziende escluse dalla cig), sia escludendo tutti i contratti di solidarietà dalla norma relativa al limite massimo di durata di 36 mesi nel quinquennio.

Rom, luglio 2009